

deliberazione del Consiglio regionale n. 849 del 04.03.1998 (di seguito Punto 2.1) ⁽¹⁾.

Il contenuto generale della citata deliberazione n. 849 del 1998 è attualmente richiamato, in via transitoria, dall'art. 30, comma 4, della vigente legge edilizia regionale (LR 15/2013), secondo il quale, fino alla ridefinizione da parte dell'Assemblea legislativa regionale delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale n. 849 e 850 del 1998 ⁽²⁾.

Secondo il Punto 2.1 il Comune dovrebbe formulare annualmente una previsione di impegno dei proventi derivanti da concessioni e sanzioni edilizie, e nell'ambito di tale

⁽¹⁾ Il Consiglio regionale approvò nel 1978, con due deliberazioni (n. 1706 del 26.07.1978 e, a seguito di rilievi C.C.A.R.E.R., n. 1871 del 06.12.1978), l'oggetto sopra specificato, poi pubblicato sul BURER 05.03.1979 n. 21.

I contenuti di questo atto sono stati modificati, da ultimo, con le due deliberazioni del Consiglio regionale nn. 849 e 850 del 04.03.1998 (pubblicate su BURER - parte II - 10.04.1998 n. 49).

In particolare la deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998 reca l'ultimo "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10", e ne riproduce il testo coordinato.

Al punto 2.1 del testo coordinato si riscontrano le previsioni in parola (già presenti al punto 2.3 del testo originario del 1978), qui di seguito riprodotte (evidenziate in grassetto le disposizioni salienti di cui ai paragrafi 2 e 3):

*" 2.1 - Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni approvano una relazione consuntiva sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni e formulano previsioni in ordine alla destinazione sui proventi stessi ai sensi dell'art. 12 della Legge 10/77. Nei Comuni obbligati alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della Legge 10/77 le previsioni di impegno sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni sono rapportate alla durata dei programmi pluriennali stessi (ndr: nel testo del 1978 seguivano le parole poi cassate: **La relazione consuntiva e le previsioni di impegno dei proventi sono trasmesse al Comitato Comprensoriale**).*

Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale indicata al punto 1.4 per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici.

Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive".

Il punto 2.1 del testo coordinato prosegue poi con alcune disposizioni che furono aggiunte a quelle del 1978 a seguito dell'emanazione della legge 222/1985 (*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*). Tali disposizioni, mutate dall'art. 53 della cit. legge 222/1985, trattano del vincolo ventennale di destinazione degli edifici di culto e delle pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali o comunali:

" Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.

Il vincolo è trasferito nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'art. 38 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli".

⁽²⁾ Le due deliberazioni, n. 849 e 850 del 04.03.1998 (pubblicate su BURER - parte II - 10.04.1998 n. 49), aggiornavano, e separavano in due parti, il contenuto delle originarie deliberazioni del 1978. In particolare la DCR 850/1998 è dedicata all'aggiornamento delle tabelle parametriche per la definizione degli oneri di urbanizzazione, mentre la DCR 849/1998 è dedicata all'aggiornamento delle connesse indicazioni procedurali.

previsione, “*d’intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti*”, dovrebbe destinare una quota dei proventi “*in primo luogo all’acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all’ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l’acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici*”, con la specificazione che “*Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive*”⁽³⁾.

La quota di proventi in parola, secondo quanto definito al punto 1.4 delle stesse indicazioni procedurali, dovrebbe essere pari al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria (percentuale destinata alle opere di urbanizzazione secondaria date da “*le chiese e gli altri servizi per attività religiose*”), o pari alla diversa percentuale stabilita dal Consiglio comunale.

In via preliminare, pare necessario dare atto che l’applicabilità delle richiamate disposizioni del Punto 2.1 genera da tempo incertezze e dubbi di compatibilità con norme e principi dell’odierno ordinamento. Ciò soprattutto in riferimento alla configurabilità di un effettivo obbligo per i Comuni, sulla base di tali disposizioni, di destinare una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria alle finalità dell’edilizia di culto, alla possibilità di provvedere a tale destinazione attraverso l’assegnazione di aree e fondi pubblici ad enti religiosi (ossia a soggetti oggi riconosciuti come soggetti privati), ed alle relative eventuali modalità⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Vedi testo completo del punto 2.1 del testo coordinato, ex DCR 849/1998, qui riprodotto in nota 1.

⁽⁴⁾ Tali incertezze si inseriscono nel contesto di un quadro normativo statale, riguardante l’edilizia di culto, caratterizzato da forti frammentarietà e ambiguità, ed alla perdurante mancanza di una legge generale sulla libertà religiosa, la quale apporti chiarezza e coerenza con i principi costituzionali nelle azioni pubbliche volte a garantire l’esercizio dei diritti di libertà religiosa. Su tali problematiche appaiono rilevanti contributi sulla Rivista telematica “*Stato, Chiese e pluralismo confessionale*” (Sezione “*Edifici di culto*”): http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=24&Itemid=40).

Appaiono in particolare dar conto delle problematiche (e della relativa ampia letteratura) i seguenti più recenti contributi ivi pubblicati: **Salvatore Berlingò** (Università di Messina) “*A trent’anni dagli Accordi di Villa Madama: edifici di culto e legislazione civile*” (12.01.2015); **Federica Botti** (Università di Bologna) “*Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review*” (15.09.2014); **Isabella Bolgiani** (Università Sacro Cuore Milano) “*Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*” (23.09.2013).

Nel citato contributo di **Federica Botti** si riferisce anche, alle pagg. 58-65, degli esiti di un esame a campione sull’applicazione delle previsioni qui in parola, ex DCR 849/1998, nei Comuni dell’Emilia-Romagna.

A seguito di tale esame, l’Autrice conclude che (pagg. 64-65) “*l’esame a campione delle delibere comunali adottate permette di rilevare che la stragrande maggioranza dei Comuni ha regolarmente continuato, senza soluzione di continuità, a erogare tali somme, non tenendo conto di alcun mutamento legislativo e sovente delle sentenze della Corte costituzionale in ordine all’accesso ai finanziamenti e alle provvidenze, e a estenderne l’efficacia alle pertinenze. Non si comprende se a determinare tale orientamento sia stato il ritenere che tali voci di spesa fossero urgenti e inderogabili da beneficiare di una corsia preferenziale all’interno del bilancio comunale, poiché tali bisogni sono stati considerati – a differenza di altri di carattere sociale – indifferibili e prioritari. (...) Inoltre, un esame del contenuto di tali delibere rivela che esse privilegiano la confessione religiosa di maggioranza. E’ come se le*

Si deve in effetti rilevare come, all'epoca dell'approvazione (1978), tali disposizioni (essenzialmente volte ad assicurare la corresponsione, da parte dei Comuni della Regione, di aree e di contributi pubblici a favore di enti della Chiesa cattolica, per la realizzazione o per il ripristino di edifici degli stessi enti, destinati al culto o ad attività educative, assistenziali, culturali, ricreative e sportive), potessero apparire giuridicamente fondate, anche a fronte di una carenza di fondamenti legislativi e di altre rilevabili criticità ⁽⁵⁾, considerando, oltre allo specifico contesto sociale ⁽⁶⁾, molteplici fattori, tra i quali la persistenza del principio della "religione di Stato" ⁽⁷⁾, la sussistenza di norme di legge, quali gli artt. 57 e 64 della legge 865/1971 (ancor oggi formalmente vigenti), che nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica prevedevano la realizzazione di opere di urbanizzazione destinate ad attività religiose, a carico dei soggetti pubblici, e la loro attribuzione in proprietà all'*ente religioso istituzionalmente competente*, e la persistenza di teorie dottrinali e giurisprudenziali (poi smentite) orientate all'assimilazione ad enti pubblici delle Parrocchie e di altri enti della Chiesa cattolica ⁽⁸⁾.

In tale contesto si deve rilevare che già nel 2001, rispondendo al quesito di altro Comune in ordine ai requisiti degli "*enti religiosi istituzionalmente competenti*" abilitati a ricevere dai

amministrazioni comunali avessero introiettato l'idea che tra i servizi essenziali per il territorio, quello dell'assistenza spirituale e l'esercizio del culto (ma solo di alcuni) costituisce una necessità assoluta, non sottoponibile ad alcuna limitazione. Tuttavia, nel caso in cui il Comune ha ritenuto che dovessero prevalere altre priorità nella destinazione di tali somme, questa decisione, seppure impugnata davanti al T.A.R. dalla Chiesa cattolica, è stata ritenuta legittima e coerente con l'autonomia finanziaria riconosciuta ai Comuni dall'art. 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (...)" (TAR Toscana 4 ottobre 2004 n. 4082).

⁽⁵⁾ In particolare, come più avanti evidenziato, per le disposizioni del Punto 2.1 appare potessero rilevarsi, oltre all'esorbitanza rispetto al mandato legislativo di cui agli artt. 5 e 10 della legge 10/1977, la generale assenza di precisi fondamenti legislativi e le potenziali contraddittorietà rispetto ai principi concernenti le opere di urbanizzazione ed ai principi di conservazione e gestione del patrimonio pubblico.

⁽⁶⁾ contesto nel quale, al di là dei processi di secolarizzazione e laicizzazione della società e di contestazione dei tradizionali principi perpetuati dalle strutture ecclesiastiche, la pratica religiosa cattolica conservava carattere quasi esclusivo nel panorama delle pratiche religiose organizzate in ambito nazionale, e i fenomeni immigratori oggi in atto (che avrebbero poi portato ad un riconoscibile incremento della popolazione estranea alla tradizione religiosa cattolica, ed alla forte crescita di comunità di cittadini dedite alle pratiche religiose cristiano-ortodosse, musulmane, cristiano-protestanti ed induiste) risultavano ancora pressoché inesistenti.

⁽⁷⁾ "L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato" (art. 1 del "Trattato fra la Santa Sede e l'Italia" del 11 febbraio 1929, ricompreso nei Patti lateranensi richiamati dall'art. 7 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Nell'ambito della revisione concordataria del 1985 si provvide poi a dichiarare non più in vigore tale principio: "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano" (punto 1 del Protocollo addizionale all'Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana, ratificato con legge 25.03.1985, n. 121).

⁽⁸⁾ Cfr. Cass. Sez. L, n. 5580 del 28.11.1978. *Contra*: Cass. n. 5118/1985, Cass. n. 4430/1980, Cass. SS.UU. n. 2656/1990.

Comuni i benefici di cui al Punto 2.1, si fornirono alcune indicazioni volte ad adeguare l'applicazione delle stesse disposizioni agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale (*in primis* C.cost. n. 195/1993), ed alle intervenute norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 ⁽⁹⁾. In particolare, tra le varie indicazioni fornite, si riferì:

- sulla necessità di non limitare l'erogazione dei contributi pubblici in parola a favore degli enti religiosi riferibili alla Chiesa cattolica o degli enti esponenti di culti acattolici i cui rapporti con lo Stato fossero regolati dalla legge, sulla base di intese ex art. 8 Cost., e, nel contempo, sulla necessità di individuare i requisiti degli enti beneficiari in un compiuto riconoscimento di personalità giuridica, nella finalità di religione o di culto e nell'accertata rappresentatività di una comunità locale di credenti;
- sulla necessità che i Comuni provvedessero a una più esatta definizione di tali requisiti, e delle relative modalità di accertamento, nonché alla definizione dei criteri di riparto dei contributi tra le diverse confessioni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, o comunque nell'ambito degli atti dovuti ai sensi dell'art. 12, legge 241/1990, per la predeterminazione dei criteri e delle modalità di attribuzione di vantaggi economici.

Lo stesso richiamo agli obblighi di cui all'art. 12, legge 241/1990, appare poter condurre alla soluzione dei primi quesiti ricompresi nella nota del Comune qui in indirizzo: qualora il Comune non avesse provveduto all'approvazione ed alla pubblicazione di alcun atto che predetermini criteri e modalità per il riparto e l'erogazione dei fondi in parola, ai sensi dell'art. 12, legge 241/1990 (così come risulta non aver fatto, in base ai contatti intercorsi), nessun fondo può essere legittimamente assegnato ad alcun potenziale ente beneficiario; specularmente, in assenza dei medesimi atti di predeterminazione, si deve ritenere che non sia configurabile alcun diritto, o interesse legittimo, in capo ad alcun potenziale beneficiario, in ordine all'assegnazione dei fondi pubblici in questione.

Se le osservazioni di cui sopra, fondate sulla norma dell'art. 12, legge 241/1990, appaiono poter risolvere la problematica più contingente espressa dal Comune in indirizzo, appare tuttavia necessario tentare di dirimere la sottostante e persistente problematica dell'effettiva applicabilità delle disposizioni del Punto 2.1, a fronte delle criticità già richiamate, sia al fine di offrire risposta esaustiva agli interrogativi proposti dallo stesso Comune, sia al fine di poter contribuire al più certo e corretto esercizio delle correlate attività dei Comuni della Regione.

A tale fine appare utile e doveroso proporre le osservazioni di cui ai seguenti punti:

⁽⁹⁾ Nota prot. n. AMP/DPA/01/2916 del 07.02.2001 (Al Comune di Castel San Giovanni – PC – Oggetto: *Individuazione degli enti che possono fruire dei contributi di urbanizzazione per chiese ed altri edifici religiosi*) – Testo qui riprodotto in allegato.

1. le disposizioni del Punto 2.1 in esame ⁽¹⁰⁾ risultano volte ad introdurre due contenuti normativi:
 - A) l'obbligo dei Comuni di destinare una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione ad interventi concernenti le opere di urbanizzazione secondaria date da *le chiese e gli altri servizi per attività religiose* ⁽¹¹⁾;
 - B) l'obbligo dei Comuni (e l'indicazione della possibilità) di impiegare tale specifica quota di fondi pubblici a beneficio di *enti religiosi istituzionalmente competenti*, per l'acquisizione di aree e la realizzazione o il ripristino di edifici di proprietà degli stessi enti, destinati al relativo culto o alla gestione di attività educative, assistenziali, culturali, ricreative e sportive;
2. le disposizioni sono ricomprese in atti deliberativi del 1978 (successivamente aggiornati fino al testo coordinato del 1998) con i quali il Consiglio regionale assolveva al compito affidato alle Regioni dagli articoli 5 e 10 della legge 10/1977 (ora abrogati e sostituiti dagli omologhi artt. 16 e 19 del DPR 380/2001), consistente nella definizione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione che i soggetti committenti di interventi edilizi devono versare ai Comuni;
3. la stessa legge 10/1977, con la disposizione di cui all'art. 12 (poi abrogata e non sostituita con le norme di cui al DPR 380/2001), vincolava la destinazione degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni edilizie introitati dai Comuni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e ad altri interventi ⁽¹²⁾, senza definire vincoli più specifici rispetto alle varie categorie di opere di urbanizzazione cui destinare i fondi, e senza demandare alle Regioni il compito di definire analoghi più specifici vincoli sulla gestione finanziaria dei Comuni;
4. gli atti deliberativi regionali in questione, coerentemente con le norme della legge 10/1977, assolvero al compito di definizione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione che i Comuni devono introitare, e non fissarono vincoli di destinazione dei proventi rispetto alle varie tipologie di opere di urbanizzazione da realizzare, se non con un'unica eccezione (non contemplata dalla legge), data dalle disposizioni del Punto 2.1; secondo tali disposizioni, infatti, solo per la realizzazione delle opere di

⁽¹⁰⁾ Disposizioni date in particolare dai paragrafi 2 e 3 del punto 2.1, qui evidenziati con fondo grigio a pag. 1, nota 1.

⁽¹¹⁾ O "attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale riguardanti il culto", nell'attuale definizione di cui all'art. A-24, comma 2, lettera e, LR 20/2000.

⁽¹²⁾ Art. 12 (*Destinazione dei proventi delle concessioni*), legge 10/1977: " I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 13".

urbanizzazione date da *le chiese e gli altri servizi per attività religiose*, i Comuni sarebbero tenuti a destinare una specifica quota degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati;

5. tale vincolo di destinazione, introdotto con le disposizioni del Punto 2.1 (v. sopra contenuto A) non risulta trovare effettivi fondamenti nella legislazione dello Stato e della nostra Regione, né rispetto all'epoca della loro approvazione (1978) ⁽¹³⁾, né oggi (14);
6. ancora più estranee ai mandati della legge 10/1977 appaiono le ulteriori previsioni del Punto 2.1 di cui al citato contenuto B, le quali imporrebbero ai Comuni di devolvere la specifica quota degli oneri di urbanizzazione a beneficio di enti religiosi, per l'acquisizione di aree e la realizzazione e il ripristino di loro edifici, destinati ai relativi culti e ad attività assimilate. Anche queste particolari previsioni, pur presumibilmente ispirate alla cessione gratuita di beni pubblici all'*ente religioso istituzionalmente competente* che la legge 865/1971 aveva definito per le opere destinate ad attività religiose nei programmi di edilizia residenziale pubblica ⁽¹⁵⁾, non risultano trovare effettivi fondamenti nel panorama della legislazione dello Stato e della nostra Regione, né rispetto all'epoca della loro approvazione (1978) ⁽¹⁶⁾, né oggi (17);
7. in proposito appare necessario rilevare che nel 1985, con la modifica del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa sede, varie norme di legge statale trattarono della "*costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali*", ponendo anche un richiamo alle connesse disposizioni delle leggi 865/1971 e 10/1977 ⁽¹⁸⁾. Norme analoghe si

⁽¹³⁾ Cfr., in particolare, per quanto concerne la legislazione statale, la legge 10/1997, e per quanto concerne la legislazione regionale la LR 07.12.1978, n. 47 (*Tutela ed uso del territorio*), approvata nel corso dell'iter di approvazione delle disposizioni regolamentari in questione.

L'art. 31 della stessa LR 47/1978 richiamava le tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, ex art. 5 legge 10/1977, ed in conformità alla stessa legge 10/1977 ricomprendeva le "*chiese e gli altri edifici per servizi religiosi*" tra le categorie di opere di urbanizzazione secondaria, ma senza prevedere specifici vincoli di destinazione a carico dei Comuni rispetto alla destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione alla realizzazione delle diverse categorie di opere.

Nessuna norma della LR 47/1978 risultava peraltro prevedere la possibilità di cessione di aree e di fondi a soggetti privati per la realizzazione delle stesse opere di urbanizzazione.

⁽¹⁴⁾ Anche la vigente legislazione regionale ricomprende tra le *attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale* (omologhe alle opere di urbanizzazione secondaria) quelle riguardanti il culto (art. A-24, comma 2, lettera e, Allegato della LR 20/2000), e destina i proventi derivanti ai Comuni dagli oneri di urbanizzazione alla realizzazione e alla manutenzione della generalità delle opere ed infrastrutture per l'urbanizzazione e gli spazi collettivi (art. 30, comma 2, LR 15/2013), senza prevedere vincoli più specifici, rispetto alle diverse categorie di opere.

Anche le norme della LR 20/2000 e della LR 15/2013 non risultano peraltro prevedere la possibilità di cessione di aree e di fondi pubblici a soggetti privati per la realizzazione delle stesse opere di urbanizzazione.

⁽¹⁵⁾ V. artt. 57 e 64 legge 865/1971, già sopra citati a pag. 4.

⁽¹⁶⁾ Cfr., in particolare, la legge 10/1977 e la LR 47/1978 (vedi nota 13).

⁽¹⁷⁾ Cfr. in particolare LR 20/2000 e LR 15/2013 (vedi nota 14).

⁽¹⁸⁾ Vedi art. 5, comma 3, legge 121/1985, e art. 53, legge 222/1985. In particolare l'art. 5, comma 3, della legge

riscontrano nell'ambito delle intese siglate dallo Stato con gli organi esponenti di altre confessioni religiose: tali norme definiscono in sostanza il dovere delle autorità civili di tenere conto delle esigenze delle comunità locali di credenti, fatte presenti dai relativi organi, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto ⁽¹⁹⁾. In tutti i casi tali norme non contemplano vincoli di destinazione degli oneri di urbanizzazione raccolti dai Comuni, in ordine alle opere riguardanti il culto, né definiscono obblighi o possibilità di cessione di aree e fondi pubblici, da parte dei Comuni, in favore degli organi esponenti delle diverse confessioni e delle relative comunità, per la realizzazione di tali opere. In riferimento ai coinvolti interessi al finanziamento dell'edilizia di culto, appare peraltro necessario rilevare come sussistano indicazioni, anche di carattere giurisprudenziale, secondo le quali il soddisfacimento di tali interessi dovrebbe ritenersi ragionevolmente confluito nel nuovo sistema di sussidio pubblico della Chiesa cattolica e degli altri culti religiosi (quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali dei contribuenti) ⁽²⁰⁾;

8. per quanto concerne il richiamo contenuto nell'art. 30, comma 4, LR 15/2013, al contenuto della DCR 849/1998, appare necessario rilevare che tale richiamo (ipoteticamente evocabile quale fondamento legislativo delle disposizioni del Punto 2.1), consiste in un rinvio, in via transitoria, al contenuto delle DCR 849 e 850 del 1998, in ordine ai criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione che i committenti privati degli interventi edilizi devono versare ai Comuni. Ciò evidenziato, appare chiaro che un simile richiamo, alla stregua dell'originario mandato di cui agli articoli 5 e 10 della legge 10/1977, non può essere evocato quale fondamento di previsioni esorbitanti, e di fatto estranee, rispetto ai criteri di determinazione degli oneri di urbanizzazione;

121/1985 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, tra Repubblica italiana e Santa Sede*), stabilì che "L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali", mentre l'articolo 53 della legge 222/1985 (*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*) stabilì che "Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli". Come già rilevato (v. nota 1), parte di queste previsioni legislative furono poi riprodotte all'interno del punto 2.1 delle *Indicazioni procedurali*, come risulta dal testo coordinato di cui alla DCR 849.

⁽¹⁹⁾ Vedi, in particolare, art. 28, legge 101/1989 (intesa con l'Unione delle comunità ebraiche italiane), e art. 11, comma 4, legge 126/2012 (intesa con gli organi delle chiese cristiane ortodosse in Italia).

⁽²⁰⁾ In tale senso, TAR Toscana, Sez. III, sentenza n. 4082 del 04.10.2004.

9. in riferimento inoltre alle varie pronunce giurisprudenziali, anche della Corte costituzionale, le quali parrebbero avallare norme omologhe a quelle del Punto 2.1 (ossia norme volte alla corresponsione da parte dei Comuni di quote di oneri di urbanizzazione a beneficio di enti religiosi, per le rispettive opere di culto), appare necessario rilevare che tali pronunce ineriscono norme poste con legge regionale, da altre Regioni (ossia norme di legge idonee a garantire il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa), e non norme regolamentari statuite in assenza di corrispondenti fondamenti legislativi ⁽²¹⁾;
10. quanto rilevato ai punti precedenti appare confermare che il vincolo di destinazione di una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, posto a carico dei Comuni dalle disposizioni del Punto 2.1 (v. contenuto A), costituisce in effetti, a tutt'oggi, un vincolo posto da disposizioni di natura regolamentare in assenza di fondamenti legislativi, in contrasto con i più generici vincoli posti dall'ordinamento statale e con la loro progressiva riduzione, e, più in generale, in contrasto con gli affermatissimi principi di sussidiarietà e di autonomia finanziaria dei Comuni ⁽²²⁾;
11. ulteriormente, per quanto concerne le previsioni del Punto 2.1 di cui al citato contenuto B, oltre a quanto sopra rilevato, appare necessario considerare che tali previsioni si manifestano, oggigiorno, come previsioni non coerenti rispetto ai principi dell'ordinamento inerenti le opere di urbanizzazione e la gestione del patrimonio pubblico, in ragione, in

⁽²¹⁾ Cfr., in particolare la celebre sentenza Ccost 195/1993 (che ineriva norme della legge regionale Abruzzo 29/1988) e la successiva omologa sentenza Ccost 346/2002 (che ineriva norme della legge regionale Lombardia 20/1992): con tali sentenze la Corte costituzionale si pronunciava in ordine a norme di legge regionale aventi contenuti omologhi a quelli del Punto 2.1 qui in esame, cassandole per le parti in cui limitavano l'erogazione dei contributi pubblici per l'edilizia di culto agli enti della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato fossero regolati da intese ex art. 8 Cost.

⁽²²⁾ Nel 1990 l'articolo 2 della legge n. 142 (ripreso poi dall'art. 3 del DLgs 267/2000 – Testo unico enti locali) sancì il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, stabilendo in particolare che *"I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica"*. Il generale principio di autonomia dei Comuni trovò poi riconoscimento costituzionale nell'articolo 114 Cost., come riformato nel 2001.

Il processo di affermazione del principio di autonomia finanziaria dei Comuni risultò coordinato con la riferita cancellazione (ad opera del DPR 380/2001) delle norme di cui all'articolo 12 della legge 10/1977, con la quale deve riconoscersi che il legislatore statale volle attribuire agli enti locali ampia discrezionalità nell'utilizzo delle somme derivanti dagli oneri di urbanizzazione (vedi Circolare 7 aprile 2004, n.39656 della Ragioneria generale dello Stato: *"I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria"*).

Ciò anche se successivamente, attraverso previsioni a carattere annuale contenute in leggi finanziarie, lo stesso legislatore pose alcuni argini a tale discrezionalità, stabilendo che i Comuni possono destinare i proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie al finanziamento di generiche spese correnti per una quota massima del 50%, ed al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale per una ulteriore quota massima del 25%. Tali norme appaiono peraltro collegarsi al fatto che le direttive ministeriali, concernenti l'ordinamento contabile dei Comuni, risultano aver continuato a ritenere vincolata a spese di investimento (ed esclusa dalle spese correnti) la destinazione contabile delle somme introitate dai Comuni a titolo di oneri di urbanizzazione.

particolare, degli elementi di seguito considerati;

12. in primo luogo appare necessario considerare il principio, radicato nell'ordinamento, in virtù del quale le opere di urbanizzazione ⁽²³⁾ sono, in linea naturale, opere pubbliche rientranti, o destinate a rientrare, nel patrimonio del Comune ⁽²⁴⁾. Come per tutte le opere pubbliche, tale principio risponde alla logica secondo la quale la proprietà pubblica delle opere costituisce la più piena e duratura garanzia della loro effettiva destinazione a finalità di interesse generale;
13. in coerenza a tale principio, ed a fronte dell'attuale carattere multiconfessionale della quota di popolazione dedita a pratiche religiose, e dei connessi principi costituzionali di libertà e non discriminazione, dovrebbe ritenersi che qualora il Comune, nell'ambito della propria autonomia, ritenga di destinare una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione (o altri fondi pubblici) alla realizzazione di opere di urbanizzazione riguardanti il culto, dovrebbe farlo in riferimento ad edifici e spazi di proprietà dello stesso Comune, assegnati o gestiti direttamente, secondo quanto ritenuto più adeguato al contesto sociale locale ed alla relativa evoluzione, in modo da soddisfare l'interesse di tutte le diverse comunità e persone che nella realtà locale possano aspirare all'esercizio di pratiche di carattere spirituale in ambienti dedicati ⁽²⁵⁾;

⁽²³⁾ Definibili come l'insieme delle infrastrutture e delle attrezzature collettive di interesse generale necessarie a garantire la sussistenza e la vivibilità degli insediamenti umani nell'ambito del territorio comunale (cfr. artt. A-22, A-23, A-24 e A-25 della LR 20/2000).

In particolare l'art. A-23, LR 20/2000, definisce le opere di urbanizzazione primaria (denominate "infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") come gli "impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti", mentre l'articolo A-24 definisce le opere di urbanizzazione secondaria (denominate "attrezzature e spazi collettivi") come "il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva").

⁽²⁴⁾ In particolare il principio è riconoscibile nelle norme le quali:

- obbligano i proprietari delle aree interessate da interventi di nuova urbanizzazione a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (v. art. 28, comma 5, legge 1150/1942, come introdotto dalla legge 765/1967, ed art. A-26, comma 2, lettera a, LR 20/2000);
- disciplinano il meccanismo della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione "a scomputo", secondo il quale il soggetto realizzatore di un intervento edilizio che comporti aumento del carico urbanistico può obbligarsi con il Comune a realizzare egli stesso le necessarie opere di urbanizzazione ed a cederne poi la proprietà allo stesso Comune, in cambio di una commisurata riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti (v. art. 16, comma 2, DPR 380/2001, e collegate disposizioni di cui agli artt. 32, comma 1, lettera g, a art. 122, comma 8, DLgs 163/2006, ed art. A-26, commi 4 e 4-bis, LR 20/2000);

⁽²⁵⁾ Tra le varie possibilità figurano anche le ormai diffuse *sale del commiato* con le quali i Comuni mettono a disposizione di tutti gli interessati un luogo idoneo alle onoranze funebri, indipendentemente dalle professioni religiose o filosofiche. In generale la regolamentazione delle assegnazioni o della fruizione degli spazi pubblici dedicati alle pratiche di carattere spirituale dovrebbe comunque evitare di cadere nel vizio costituzionale di disonoscere, e di fatto di penalizzare, le persone e le quote di popolazione inclini ad orientamenti filosofici razionalisti e, più in generale, areligiosi.

14. in riferimento alla possibilità di assimilazione alle opere di urbanizzazione degli edifici in proprietà delle varie confessioni, pare necessario premettere che le eccezioni al richiamato principio generale di appartenenza delle opere di urbanizzazione al patrimonio comunale dovrebbero essere poste da espresse norme di legge (così, ad esempio, per le infrastrutture di comunicazione elettronica, *assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori*²⁶). Si deve poi osservare che anche nel caso di simili eccezioni, le norme non prevedono che il Comune devolva aree o fondi al titolare dell'opera privata, assimilata a opera di urbanizzazione, ai fini della relativa realizzazione⁽²⁷⁾;
15. una assimilazione alle opere di urbanizzazione degli edifici di culto di proprietà delle varie confessioni religiose, parrebbe desumibile nel contesto dell'art. 4 della legge 167/1962, il quale stabilì che i piani per l'edilizia economica e popolare devono contenere *la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto*. Una assimilazione più esplicita, e contenuta in legge più recente, è riscontrabile in particolare riferimento agli immobili destinati alle attività di *oratorio e similari*, appartenenti alla Chiesa cattolica e agli enti delle altre confessioni con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ex art. 8 Cost.: per tali immobili l'art. 2, legge 206/2003, prevede espressamente che siano *considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria*. Si deve peraltro osservare che la limitazione di tale assimilazione agli immobili appartenenti alla Chiesa cattolica ed alle confessioni religiose qualificate ex art. 8, comma 3, Cost., contrasta con i principi affermati dalla Corte costituzionale con le note sentenze nn. 195/1993 e 346/2002⁽²⁸⁾;
16. marginalmente, se quanto al punto precedente può condurre a ritenere legislativamente fondata l'assimilazione alle opere di urbanizzazione di edifici in proprietà delle varie confessioni, utilizzati per i loro culti e per attività connesse, si dovrebbe peraltro considerare che una simile assimilazione, la quale equipara le opere delle varie confessioni alle opere di interesse collettivo (*alias* generale, *alias* pubblico), appare sempre più difficilmente sostenibile, come suggerito dai lucidi rilievi giurisprudenziali secondo i quali le sedi private di organizzazioni religiose, destinate alle attività proprie delle stesse organizzazioni, e pur accessibili da qualunque interessato, rispondono essenzialmente all'interesse dei relativi associati, e non all'interesse generale di tutta la popolazione di un dato territorio (CdS, Sez.

⁽²⁶⁾ Art. 86, comma 3, DLgs 259/2003.

⁽²⁷⁾ Vedi altro esempio, di norme di legge che assimilano opere private alle opere di urbanizzazione, nell'art. art. A-25, comma 3, LR 20/2000, il quale per le opere di urbanizzazione individuate dallo stesso articolo come "*dotazioni ecologiche e ambientali*", dispone che rientrano tra esse "*anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità*".

⁽²⁸⁾ Vedi qui pag. 7, nota 21.

IV, n. 1488 del 16.03.2012 ²⁹⁾);

17. alla luce di quanto sopra, ed alla luce dei principi che governano l'azione amministrativa pubblica (in particolare legalità, imparzialità ed interesse pubblico), si deve rilevare che, anche qualora si riconosca che l'attuale ordinamento assimili alle opere di urbanizzazione gli edifici di culto di proprietà delle varie confessioni religiose, nessuna norma di legge, dello Stato o della nostra Regione, consente che, nell'impiego delle aree e dei fondi pubblici destinabili ad opere di urbanizzazione riguardanti il culto, gli edifici propri delle singole confessioni siano privilegiati rispetto alle omologhe opere che il Comune può realizzare, assicurandone la destinazione all'interesse generale di tutta la collettività locale;
18. ulteriormente, per quanto concerne la specifica previsione del Punto 2.1 secondo la quale i Comuni dovrebbero cedere gratuitamente aree pubbliche a beneficio di enti religiosi, per le rispettive opere e le rispettive attività, si deve rilevare che tale previsione, oltre a non trovare fondamenti nelle norme di legge dello Stato o della nostra Regione, contraddice i basilari principi di gestione del patrimonio pubblico.

Per i motivi esposti, sintetizzabili nel difetto dei necessari presupposti nelle leggi dello Stato e della nostra Regione, e nelle contraddizioni con gli attuali principi dell'ordinamento sull'azione amministrativa, l'autonomia dei Comuni, le opere di urbanizzazione e la gestione dei beni pubblici, appare necessario concludere, in riferimento ai quesiti proposti, che le disposizioni regolamentari del 1978, riprodotte ai paragrafi 2 e 3 del punto 2.1 del testo coordinato delle *"Indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5-10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10"*, contenuto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 849 del 04.03.1998, debbano considerarsi non più applicabili.

Qualora peraltro un Comune pervenisse a conclusioni di segno diverso (e ravvisasse, in particolare, la persistenza della possibilità di utilizzare una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati destinandola, sulla base delle medesime disposizioni del 1978, a beneficio di enti religiosi, per i rispettivi edifici di culto ubicati nel territorio comunale), apparirebbe necessario richiamare, come già espresso nel parere del 2001, il rigoroso rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 della legge 241/1990, e degli odierni collegati obblighi di trasparenza di cui al DLgs 33/2013, ossia la necessità della preventiva approvazione e pubblicazione di atti che predeterminino i criteri e le modalità di riparto dei contributi tra i soggetti esponenziali dei

⁽²⁹⁾ In particolare nella sentenza CdS Sez. IV, n. 1488 del 16.03.2012 si afferma che *"un immobile destinato a ospitare i locali di un'associazione religiosa, in stretta connessione con lo svolgimento delle attività in cui si manifestano gli scopi istituzionali di essa"* soddisfa *"bisogni specifici e non esigenze primarie della generalità dei consociati; a nulla rilevando che, nella specie, gli uffici possano essere frequentati non dai soli associati, ma anche*

diversi orientamenti confessionali o filosofici presenti nell'ambito comunale, tenendo conto dell'effettiva rappresentatività di tali soggetti esponenziali, nell'ambito della popolazione comunale, in coerenza con i principi costituzionali sull'imparzialità dell'azione amministrativa e sulla libertà di religione.

Cordialmente

LT

Dott. Giovanni Santangelo
Firmato digitalmente

Allegato: - Copia nota prot. n. AMP/DPA/01/2916 del 07.02.2001 (Al Comune di Castel San Giovanni – PC – Oggetto: Individuazione degli enti che possono fruire dei contributi di urbanizzazione per chiese ed altri edifici religiosi)

da qualsiasi altro interessato (ciò che si verifica, ad esempio, anche nella sede di un partito o di un'associazione sindacale, senza che perciò solo questa possa essere assimilata a un servizio di interesse generale)".

Il Direttore Generale

Prot. n. AMP/DPA/01/2916Bologna, li 7/2/2001Al Comune di CASTEL SAN GIOVANNI – PC
All'attenzione Ing. Silvano Gallerati

Oggetto: Individuazione degli enti che possono fruire dei contributi di urbanizzazione per chiese ed altri edifici religiosi.

In riferimento al quesito trasmesso via e-mail il 15.01.2001, si ritiene che la questione proposta, sulla individuazione degli *enti religiosi istituzionalmente competenti* abilitati a stipulare intese con il Comune, per ricevere quote di contributi di urbanizzazione *per chiese ed altri edifici per servizi religiosi* (punto 2.1. della deliberazione del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849), possa definirsi sulla base dei principi generali desumibili dal complesso delle fonti giuridiche e della giurisprudenza (vedi in particolare i riferimenti in calce).

In primo luogo appare utile evidenziare il principio per il quale gli enti in parola possono appartenere a qualunque religione o culto (artt. 8 e 19 Cost.).

Il principio è confermato univocamente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 27 aprile 1993, la quale ha pure chiarito che ai fini della possibilità di fruizione dei contributi in oggetto è irrilevante la sussistenza o meno di un'intesa ex art. 8 Cost., per la regolazione dei rapporti tra la confessione interessata e lo Stato.

Da questo principio discende che ogni confessione può fruire dei contributi, anche senza una apposita previsione di legge riferita allo specifico culto. Al momento sussistono infatti previsioni espresse, sulla fruizione dei contributi in questione, solo per la confessione cattolica, ex art. 53, L. 222/1985, e per quella ebraica, ex art. 28, L. 101/1989.

Le condizioni sancite nei due articoli appena citati, sul vincolo di destinazione d'uso degli edifici costruiti con i contributi in questione, risultano riprodotte nella disciplina di cui al punto 2.1. della deliberazione del Consiglio regionale E.-R. n. 849/1998, e come tali estese, di fatto, agli enti di ogni religione o culto.

Nell'ambito delle religioni e dei culti, secondo i concetti espressi nelle convenzioni internazionali, e mutuati nel progetto di legge governativo C. 3947 sulla libertà religiosa, dovrebbero intendersi anche le cosiddette *credenze non religiose o atee* (a queste dovrebbe appartenere, per esempio, la Chiesa di Scientology – vedi sentenza della Cassazione penale, sez. II, n. 5838 del 9 febbraio 1995).

Per altro verso, in ordine ai requisiti che gli enti devono possedere ai fini della possibilità di negoziare con il Comune e di ricevere da questo il contributo per la costruzione o il ripristino degli edifici di culto e delle relative pertinenze, appaiono individuabili i seguenti principi:

1. Gli enti in questione devono avere personalità giuridica riconosciuta e devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche. Tali requisiti, volti a garantire la compatibilità dell'ordinamento degli enti in questione, rispetto all'ordinamento giuridico statale, si impongono come elementi di certezza, stabilità e trasparenza necessari a consentire l'attività di

negoziiazione con le autorità comunali. Una volta intervenuto il riconoscimento della personalità giuridica, risulta potersi prescindere dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche solo nei casi specifici, ed entro i termini perentori, espressamente previsti da norme di legge (vedi già art. 6, L. 222/85, sugli enti cattolici; vedi pure nelle leggi di intesa con culti acattolici: art. 26, L. 516/88; art. 18, L. 517/88; art. 24, L. 101/89; art. 13, L. 116/95; art. 24, L. 520/95).

2. Gli enti in questione devono avere un fine di religione o di culto, da solo o congiunto ad altri fini. Il fine di religione o di culto, qualora non risultasse esplicito negli atti di riconoscimento, è ravvisabile qualora le attività cui l'ente risulta ufficialmente preposto corrispondano, in tutto o in parte, all'esercizio del culto e dei riti, all'assistenza spirituale dei credenti, alla formazione dei ministri di culto, alle attività missionarie e di diffusione della fede, ed all'educazione religiosa (vedi in tale senso l'art. 24, lettera a, del progetto di legge governativo C. 3947 sulla libertà religiosa; vedi più in specifico art. 16, L. 225/85, per gli enti cattolici, e nelle leggi di intesa con culti acattolici: art. 22, L. 516/88; art. 15, L. 517/88; art. 26, L. 101/89; art. 11, L. 116/95; art. 22, L. 520/95).

L'irrelevanza del fatto che gli enti abbiano anche altri fini, pure di natura commerciale, risulta confermata dalla sentenza della Cassazione penale, sez. II, n. 5838 del 9 febbraio 1995.

3. Gli enti in questione devono risultare rappresentativi di una comunità locale di credenti. Questo requisito deriva univocamente dal ruolo istituzionale dei Comuni, i quali, anche nell'erogazione dei contributi in parola, sono chiamati a curare gli interessi della propria comunità locale (art. 3, comma 2, D.Lgs. 267/2000). Appare pertanto necessario ritenere che ai fini della possibilità di ricevere i contributi in questione, gli enti religiosi interessati, ovvero le relative confessioni, debbano poter vantare un pur minimo nucleo di fedeli, tra la popolazione residente nel Comune.


Il principio è confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 195 del 27 aprile 1993, laddove si precisa che, ai fini dell'ammissione al contributo pubblico, è del tutto logico e legittimo il riferimento all'entità della presenza nel territorio delle confessioni religiose, in quanto questo criterio *"si limita a condizionare e a proporzionare l'intervento all'esistenza e all'entità dei bisogni al cui soddisfacimento l'intervento stesso è finalizzato"*.

Analogo concetto è espresso nel progetto di legge governativo C. 3947 sulla libertà religiosa, dove all'articolo 20 si prevede di limitare la possibilità di concessione dei contributi in questione *alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del comune*.

Al momento la più esatta definizione del requisito e delle relative modalità di accertamento, così come il criterio di riparto dei contributi tra le diverse confessioni, appaiono competere all'autonomia regolamentare comunale (art. 12, L. 241/1990), ponendo la dovuta attenzione a non porre limiti e condizioni confliggenti con il principio di libertà religiosa (art. 19, Cost.) e con le regole sul trattamento dei dati sensibili (L. 675/1996).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo distinti saluti.



Dot. Roberto Raffaelli


RIFERIMENTI

Costituzione artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Cod. civ. : art. 12 sulle persone giuridiche private riconosciute (2 att.), e art. 33 sulla loro registrazione (22-30 att.);

Convenzioni internazionali

Convenzione europea sui diritti umani (Roma, 1950)

Patto ONU sui diritti civili e politici (1966)

Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali (1966)

Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (New York, 1966)

Dichiarazione ONU sulla libertà religiosa (1981)

Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975)

Sui rapporti tra lo Stato e la Santa Sede:

- L. 27 maggio 1929, n. 810 – Concordato
- L. 25 marzo 1985, n. 121 – Modificazioni al Concordato
- L. 20 maggio 1985, n. 222 – Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
- D.P.R. 13 feb. 1987, n. 33 – Regolamento esecutivo della L. 222/1985

Norme pre-costituzionali sui rapporti tra lo Stato ed i culti acattolici:

- L. 24 giugno 1929, n. 1159 – Sui culti ammessi nello Stato
- R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 – Regolamento esecutivo della L. 1159/1929

Intese per la regolazione dei rapporti tra lo Stato ed i culti acattolici:

- L. 11 agosto 1984, n. 449 – pro Tavola Valdese (v. anche L. 409/1993)
- L. 22 novembre 1988, n. 516 – pro Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
- L. 22 novembre 1988, n. 517 – pro Assemblee di Dio in Italia
- L. 8 marzo 1989, n. 101 – pro Unione delle Comunità ebraiche italiane
- L. 12 aprile 1995, n. 116 – pro Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
- L. 29 novembre 1995, n. 520 – pro Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

Disegni di legge alla Commissione Affari costituzionali della Camera:

- C. 7023 – pro Unione Buddhista Italiana
- C. 7043 – pro Congregazione cristiana dei testimoni di Geova
- C. 3947 – *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*

Sui contributi di urbanizzazione per chiese ed edifici religiosi:

- L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 4
- L. 29 settembre 1964, n. 847, art. 4
- L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44
- L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9
- Deliberazione del Consiglio regionale E.-R. 4 marzo 1998, n. 849 – punto 2.1

Sentenze:

- Corte costituzionale 24 novembre 1958, n. 59
- Corte costituzionale 12 aprile 1989, n. 203
- Cons. Stato, sez. V, 1 giugno 1992, n. 489
- Corte costituzionale 27 aprile 1993, n. 195
- Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838

ALLEGATO: Testo integrale della sentenza Corte costituzionale n. 195 del 27 aprile 1993 (da *Il Consiglio di Stato*, rassegna mensile ed. Italedi – Roma – 1993, II, 687 ss.).

